



CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Con la presente, codesta impresa viene

INVITATA A PRESENTARE OFFERTA

nella procedura, della quale, di seguito, si forniscono le indicazioni.

Procedura:	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici.
Oggetto:	esternalizzazione del "SERVIZIO MEDICO DI CHIRURGIA D'URGENZA PRESSO IL P.O. DI BORGOSIESIA
Durata	Mesi 5 indicativamente dal 1/8/2024 al 31/12/2024
Importo posto a base di gara:	€ 615.060,00 (IVA esente) rapportato alla durata di 5 mesi
Responsabile Unico del Procedimento:	Dott. Davide Leporati
Luogo di esecuzione:	ASL VC, Presidio Ospedaliero di Borgosesia
R.U.P.	Dott. Davide Leporati – Tel. 0161/593399 davide.leporati@aslvc.piemonte.it
Istruttore della pratica:	Sig.ra Emanuela Ciriano - Tel. 0161/593397 emanuela.ciriano@aslvc.piemonte.it

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 3 del D.lgs. 36/2023 Codice Appalti e dal relativo Allegato I.3 il termine di conclusione della procedura di affidamento è fissato in 4 mesi dalle data di pubblicazione della presente gara.

Il codice **CIG relativo alla procedura** dovrà essere riportato su ogni comunicazione e/o documentazione relativa alla presente procedura.

PREMESSA

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Beni e servizi per la sanità - BSS" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – art. 25 del Codice (piattaforme di approvvigionamento digitale). Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

1. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni richieste sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Prestazionale allegato alle presenti condizioni particolari di fornitura.

2. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Fornitore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari precintici e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, l'A.S.L. VC promuoverà un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il Fornitore è tenuto senza oneri a carico delle Aziende a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dalla competente struttura aziendale

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti a riguardo è possibile contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASL VC (tel. 0161 593.411 – E-mail: spp@aslvc.piemonte.it)

3. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Criterio di aggiudicazione: la fornitura verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di seguito indicati:

- Qualità (offerta tecnica) punti 70/100
- Prezzo (offerta economica) punti 30/100

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 (Codice) sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli Operatori Economici di cui all'art. 1 lettera l) dell'allegato I.1 al Codice e in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 comma 1 lettera c) del Codice; fatte salve le cause di esclusione automatica e di esclusione non automatica di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e in caso di illecito professionale grave (art. 98 del Codice).

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima dei RTI o consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C., saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

5. AVVALIMENTO

I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, presentando in tale caso, tutto quanto previsto all'art. 89 comma 1. L'inadempimento alle prescrizioni di cui al precedente capoverso e a quanto generalmente contenuto nel citato art. 89 comporta l'esclusione dalla gara.



6. SUBAPPALTO

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto di alcuna delle prestazioni previste nel capitolato prestazionale.

7. VALORE STIMATO DELL' APPALTO

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, corrispondente all'importo posto a base di gara, è pari ad € 615.060,00 (IVA esente) rapportato alla durata di 5 (cinque) mesi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

8. CONTENUTO OFFERTA

Nella sezione "documentazione amministrativa":

1. *Copia del presente documento e degli eventuali chiarimenti/precisazioni* firmato in digitale dal legale rappresentante per accettazione;
2. *Documento di gara unico europeo (DGUE)* in forma digitale con il quale l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti richiesti, compilato tramite MePA;
3. *Patto di integrità* redatto in conformità al modello allegato, debitamente sottoscritto digitalmente. Il documento costituirà parte integrante e sostanziale del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.
4. *Contributo ANAC*. Il concorrente allega nell'apposito campo, copia informatica del documento attestante il versamento del contributo di € 70,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Vedasi in ogni caso comunicazione ANAC del 26 gennaio 2024
5. *Capacità tecnica e professionale*. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto di gara. Pertanto, in particolare dovrà essere compilata scrupolosamente la relativa parte del DGUE
6. *Eventuale procura*, qualora ciascuna dichiarazione e/o attestazione di offerta economica sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale).

Nella sezione "documentazione tecnica":

quanto richiesto dal capitolato prestazionale all'art. 2 – documentazione tecnica

Nella sezione "offerta economica":

Prospetto di dettaglio dei prezzi dei singoli prezzi che compongono il totale dell'offerta secondo lo schema offerta economica *allegato "3"* (oltre all'offerta fac-simile di sistema); **I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.**

L'offerta dovrà avere validità almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara Unico Europeo (DGUE), con esclusione di



quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate. In tal caso l'Azienda assegnerà al concorrente un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si precisa che la disciplina del soccorso istruttorio non potrà essere utilizzata in nessun caso per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nella presente R.D.O. (Condizioni particolari di fornitura);
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

11. AGGIUDICAZIONE

VALUTAZIONE QUALITATIVA

Il criterio di aggiudicazione e i parametri per la valutazione qualitativa sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Prestazionale allegato alle presenti condizioni particolari di fornitura.

VALUTAZIONE ECONOMICA

Al Soggetto offerente [fra quelli ammessi alla seconda fase ("prezzo")] che avrà presentato il miglior prezzo (inteso come valore complessivo di offerta), verranno attribuiti 30 punti ed ai prezzi degli altri soggetti offerenti punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:

$$Pb \cdot P / X$$

Dove: Pb= prezzo più basso

P = punteggio massimo attribuibile (punti 30)

X = prezzo offerto dal soggetto offerente.

Il prezzo considerato ai fini dell'attribuzione dei citati punteggi è il costo complessivo del servizio (ad



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

esclusione delle opzioni) di cui all'allegato 3 "schema di compilazione offerta economica". L'individuazione del "miglior offerente" avverrà in capo all'Operatore economico che, sommati i punteggi ad esso attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

In ogni caso l'ASL può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ai sensi dell'art. 21 quinquies della L 241/90.

N. B. In tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è pari o inferiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è superiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

12. (AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO)

A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di produrre entro 10 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto (art. 18 Codice) Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante stipula su MEPA, i seguenti documenti:

1. deposito cauzionale definitivo di cui al successivo p. 13
2. prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo a norma di legge (art. 18 comma 10 e allegato I.4 Codice). L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Tale obbligo dovrà essere assolto telematicamente.
3. copia polizze assicurative di cui al successivo p. 14
4. dichiarazione con la quale la Ditta accetta di assumersi la piena responsabilità, pena nullità del contratto, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 nonché comunicazione degli estremi identificativi dei c/c bancari e/o postali dedicati all'appalto e delle generalità/Codice Fiscale delle persone autorizzate ad operare su tali conti entro 7 giorni dalle loro accensione o, nel caso di c/c già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. È fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento delle fatture. Con la firma del contratto il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale
6. ai fini dei controlli antimafia presso BDNA, dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (con indicazione del codice fiscale) del titolare, soci od amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Direttori Tecnici attuali e cessati dalla carica nell'anno, nonché dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA ; la stipulazione del contratto è subordinata inoltre al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011

7. dichiarazione di impegno ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti

8. modulistica GDPR (allegata a titolo esemplificativo alla presente gara) opportunamente compilata e sottoscritta

9. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione unitamente ad una dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilità, il deposito dell'atto per la registrazione o copia conforme all'originale della ricevuta di deposito rilasciata dal competente ufficio, Agenzia delle Entrate

L'aggiudicatario dovrà inoltre redigere ed inviare, entro 15 giorni dalla stipula su Mepa, il "Protocollo d'intesa", che dovrà avere le caratteristiche definite al p. 5 del capitolato prestazionale.

13. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Per la sottoscrizione del contratto (stipula) l'appaltatore - a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura - dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'art. 106 Codice Contratti D.Lgs 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale, al netto di IVA.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106 del Codice D.Lgs 36/2023, la Ditta aggiudicataria deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto nei confronti dell'ASL VC e, pertanto, va reintegrato qualora l'Azienda medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. "risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa" (art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 106 Codice dei Contratti Pubblici.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La cauzione definitiva è trattenuta sino alla conclusione del contratto.

Il Fornitore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che le Aziende abbiano eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo.

**14. COPERTURA ASSICURATIVA****– Responsabilità civile professionale**

L'Aggiudicatario è obbligato a produrre alla Stazione appaltante, una polizza per la copertura assicurativa nella forma "claims made" della propria responsabilità civile professionale, per danni fisici, materiali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività descritte all'art. "descrizione delle prestazioni richieste" del documento Condizioni Particolari di Fornitura (n.b.: locuzione da riportare in polizza quale oggetto dell'assicurazione).

Non saranno ritenute valide coperture assicurative realizzate con società assicuratrici prive di autorizzazione a operare in Italia, nonché prive di rating, rilasciato da società specializzata, di grado pari o superiore ai seguenti: A.M.Best, B+; Fitch, BBB-; Moody's, Baa3; Standard & Poor's, BBB; in caso di co-assicurazione, il rating dovrà essere posseduto da tutte le società raggruppate.

Il soggetto "Assicurato", ai sensi di polizza, sarà la struttura di Service (descrizione servizio) o il R.T.I. aggiudicatari dell'appalto.

La copertura sarà estesa alla responsabilità civile personale dei componenti la struttura o il R.T.I., ossia il personale medico specialista in ostetricia/ginecologia,

La copertura opererà primariamente rispetto ad altre coperture assicurative stipulate da terzi per il medesimo rischio e, in particolar modo, rispetto al Programma Assicurativo Regionale del Piemonte.

Il massimale assicurato non sarà inferiore al minimo inderogabile di Euro 4.000.000,00 (Quattromilioni/00) per sinistro ed Euro 12.000.000,00 in aggregato annuo.

La copertura sarà espressamente estesa almeno alle seguenti fattispecie:

- a) committenza di lavori, servizi e forniture
- b) interruzione di attività
- c) inquinamento accidentale
- d) incendio, esplosione, scoppio (sottolimito minimo € 1.000.000,00)
- e) danni a beni immobili o loro porzioni, a qualsiasi titolo detenuti e a qualsiasi uso destinati
- f) cose di terzi consegnate o non consegnate
- g) danni ai locali e alle cose di terzi in ambito lavori
- h) perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili.

L'importo dei deducibili non potrà essere opposto al danneggiato e resterà a carico dell'Aggiudicatario.

La copertura assicurativa avrà effetto dalla firma del contratto e termine alla data del certificato di regolare esecuzione.

Dalla data del certificato di regolare esecuzione decorrerà un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Tale copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello dell'ultima annualità della cessata polizza di assicurazione.

La polizza dovrà riportare la seguente clausola:

- i. la (società assicuratrice) si impegna a non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del Committente;



- ii. la (*società assicuratrice*) si impegna altresì a comunicare al Committente, mediante lettera P.E.C., l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, con facoltà del Committente di subentrare nella contraenza delle polizze;
- iii. resta inteso che la presente clausola non altera il diritto della (*società assicuratrice*) di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, fermo restando l'impegno di indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente al Committente, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

– Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Aggiudicatario è obbligato a produrre alla Stazione appaltante, una polizza ai fini della copertura della **responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro** e parasubordinati, ai sensi (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., e (c) del Codice Civile, per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), avvenuti durante lo svolgimento delle attività descritte all'art. all'art. "descrizione delle prestazioni richieste" del documento Condizioni Particolari di Fornitura (*n.b.: locuzione da riportare in polizza quale oggetto dell'assicurazione*).

Non saranno ritenute valide coperture assicurative realizzate con società assicuratrici prive di autorizzazione a operare in Italia, nonché prive di rating, rilasciato da società specializzata, di grado pari o superiore ai seguenti: A.M.Best, B+; Fitch, BBB-; Moody's, Baa3; Standard & Poor's, BBB; in caso di co-assicurazione, il rating dovrà essere posseduto da tutte le società raggruppate.

La copertura dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Aggiudicatario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.000.000,00 (Duemilioni/00) per sinistro e per anno.

La copertura dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, ancorché manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di regolare esecuzione.

La polizza dovrà riportare la seguente clausola:

- i. la (*società assicuratrice*) si impegna a non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del Committente;
- ii. la (*società assicuratrice*) si impegna altresì a comunicare al Committente, mediante P.E.C., l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, con facoltà del Committente di subentrare nella contraenza delle polizze;
- iii. resta inteso che la presente clausola non altera il diritto della (*società assicuratrice*) di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, fermo restando l'impegno di indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente al Committente, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile, posticipata rispetto alle prestazioni di cui si richiede il pagamento. Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato di pagamento entro 60 gg. dal ricevimento della fattura.

Premesso che i concorrenti sono operatori economici esperti nel settore delle forniture di servizi ad Aziende sanitarie ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali e regionali ed i propri fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali: i termini di



pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell'Azienda Sanitaria del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, le parti concordano che l'interesse dovuto sia commisurato al tasso legale vigente ex art. 1284 c.c. Il Fornitore assume gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'A.S.L. VC può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

16. COMUNICAZIONI

Tutte le eccezioni che il Fornitore intendesse formulare, a qualsiasi titolo, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta al R.U.P. e sufficientemente documentate. Eventuali osservazioni che il Fornitore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta dovranno essere da lui presentate per iscritto al R.U.P. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della medesima comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine egli decade dal diritto di avanzarne. L'A.S.L. comunicherà al Fornitore, entro i successivi quindici giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questi avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

17. REVISIONE PREZZI

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del Codice dei contratti Pubblici D.lgs 36/2023 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Per quanto sopra, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dai sopra indicati articoli 60 e 120.

La presente clausola sia attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore del 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione sarà consentita a seguito di procedimento attivato per il tramite di posta certificata su istanza della parte interessata.

L'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione; il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;

- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 2 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

**18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La risoluzione del Contratto avviene con provvedimento motivato, previa comunicazione del procedimento stesso nei casi di seguito indicati:

- a. nel caso di grave negligenza contestata con applicazione di penali almeno due volte o frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui al precedente articolo tre penalità;
- c. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- d. in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- e. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- f. in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione;
- h. in caso in cui avvengano transazioni relative al presente contratto senza avvalersi degli strumenti previsti dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto qualora la Stazione appaltante, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva di cui all'articolo 1456 C.C. e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria. L'esercizio di tale facoltà non comporta altri e/o diversi oneri oltre alla remunerazione delle prestazioni regolarmente eseguite dall'aggiudicataria.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) la ditta è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l'Asl VC, affidando d'urgenza il servizio ad altri, dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

L'A.S.L. avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi, applicando prezzo congruo.

Qualora l'ASL si avvalga di tale clausola, potrà rivalersi su soggetto aggiudicatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'ASL sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra Ditta. L'ASL si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente il servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta. L'A.S.L. VC potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto, l'A.S.L. VC ha il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'Impresa inadempiente. All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'A.S.L. VC rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

19. MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

s.m.i., ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni, anche economiche previste nel contratto originario.

Nel caso in cui la percentuale di aumento sia superiore, l'ASL VC potrà rinegoziare il prezzo di aggiudicazione e l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto, senza titolo a risarcimento danni.

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR). Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, L'ASL di Vercelli informa, pertanto, di quanto segue:

- Il Titolare del trattamento di dati personali è l'ASL di Vercelli, con sede legale in C.so Mario Abbiate n. 21, 13100 Vercelli, rappresentata dal Direttore Generale (ufficio.protocollo@aslvc.piemonte.it) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) sono: dpo@aslvc.piemonte.it.
- Il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;
- I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- Per quanto concerne l'eventuale futuro trasferimento di dati verso Paesi terzi, il Titolare rende noto che l'eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio:

o Trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;

o Adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;

o Adozione di norme vincolanti autorizzate dall'Autorità Garante; o Selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA) 2 Nel caso in cui, per trattamenti specifici, i dati dovessero in futuro essere trasferiti ad organizzazioni internazionali o verso soggetti dislocati in Stati non appartenenti all'Unione Europea, il Titolare fornirà comunque una informazione specifica al riguardo;



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

• I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I collaboratori dell'Appaltatore, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la

conferma dell'esistenza o meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.

21. FORO COMPETENTE

Le controversie insorte tra l'ASL VC e l'Impresa aggiudicataria sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale: in questo caso le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente, quello di Vercelli.

22. INFORMAZIONI AI CONCORRENTI

Non daranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione delle offerte previste nel presente documento e nel capitolato prestazionale, oppure che risultino equivocate, difformi dalla richiesta e/o condizionate a clausole non previste dallo stesso documento

È possibile ottenere chiarimenti/informazioni sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite Me.Pa (comunicazioni con i fornitori) entro le ore 18 di mercoledì 5 giugno 2024.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

IL R.U.P.

(Dott. Davide Leporati)